



COMUNE DI NIBIONNO

PROVINCIA DI LECCO

Nibionno, 17/1/2020
Prot. n. 0000459

ORDINANZA N. 3

OGGETTO: ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA SUL LATO CON NUMERAZIONE CIVICA PARI DI VIA DON LUIGI BOFFA.

IL RESPONSABILE DELL' AREA DEMOGRAFICI-TRIBUTI-COMMERCIO E VIGILANZA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2/2016 prot. 0006869 del 18.07.2016 di conferimento della Responsabilità del Settore Demografici – Tributi –Commercio e Vigilanza;

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione Comunale di istituire un divieto di sosta sul lato con numerazione civica pari di Via Don Luigi Boffa dalle ore 0.00 alle ore 24.00, con rimozione forzata;

DATO ATTO che la predetta via, pur essendo a doppio senso di marcia, ha una carreggiata stretta ed è caratterizzata dalla presenza di abitazioni nonché di un esercizio pubblico e pertanto, in alcuni orari, il transito veicolare risulta essere intenso ed ostacolato dalla sosta di autoveicoli sul ciglio della strada che spesso rendono difficoltose le manovre dei veicoli dei residenti in tale via che devono accedere alle loro dimore;

RITENUTO opportuno per motivi di pubblico interesse e di sicurezza stradale dare esecuzione a quanto sopra evidenziato istituendo sul lato con numerazione civica pari della Via Don Luigi Boffa un divieto di sosta permanente dalle ore 0.00 alle ore 24.00, con rimozione forzata;

RICHIAMATO il Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i) ed in particolare gli artt. 6 c. 4 lettera b), 7, 38, 39 e 40;

VISTI gli artt. 77 e 351 del DPR n. 495/1992 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107 e 109;

ORDINA

l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato con numerazione civica pari della Via Don Luigi Boffa, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, con rimozione forzata;

DISPONE

-che la Polizia Locale e gli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., sono incaricati del controllo per l'osservanza della predetta ordinanza;

-che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite l'apposita segnaletica stradale e con un avviso da pubblicarsi sulla home page del sito web www.comune.nibionno.lc.it;

-che tutti i provvedimenti di regolamentazione della circolazione contrari e/o incompatibili con il presente atto siano da intendersi abrogati;

-la pubblicazione della presenta ordinanza all'albo pretorio on-line comunale;

AVVERTE

-che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture, entro 60 giorni, i sensi dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e dall'art. 74 del DPR 495/1992 e s.m.i., nonché ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia - Sezione di Milano – nei termini e con le modalità di cui al DPR n. 104/2010 e s.m.i.;

Si comunica, altresì, che il Responsabile del Procedimento è lo S.V. Giorgio Riboldi a cui si può rivolgere per informazioni (num. Tel. 031/690626 – polizia@comune.nibionno.lc.it).



**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMOGRAFICI – TRIBUTI –
COMMERCIO E VIGILANZA**
Fabio Corti

**Piazza Caduti, n.2-23895 Nibionno (LC)-Cod.Fisc.82002070132-P.Iva 00656340130-Tel. 031/690626-
Fax 031/690100**
